

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4285

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **GREGORIO FONTANA**

Modifica all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di inserimento della pistola a impulso elettrico tra le armi comuni da sparo, e delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata l’8 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono sempre più frequenti i casi in cui gli operatori delle Forze di polizia, nel timore di arrecare grave danno o addirittura di uccidere il responsabile di condotte criminali, si astengono dall’usare le armi da fuoco in loro dotazione e rimangono vittima essi stessi dei delinquenti che stanno cercando di fermare. Numerosi sono anche gli episodi di natura criminale segnati da vittime che si sarebbero potute salvare se, per una serie di circostanze, non si fosse reso necessario l’uso delle armi da fuoco, da parte di operatori delle Forze di polizia o di semplici cittadini.

Per questo, da molto tempo, le Forze di polizia, tramite le loro rappresentanze sindacali, chiedono che la pistola a impulso elettrico sia inserita tra le armi proprie, in modo da permetterne l’uso legittimo.

La pistola a impulso elettrico, infatti, è un’arma di dissuasione non letale: essa produce una scarica elettrica che rende la persona colpita inoffensiva per alcuni secondi, sufficienti alle Forze di polizia per arrestarla. Il suo utilizzo, pertanto, contribuisce sia a ridurre i rischi per l’incolumità personale degli operatori delle Forze di polizia sia a ridimensionare drasticamente il numero delle vittime nelle operazioni di pubblica sicurezza, come dimostra l’esperienza di molti Paesi avanzati, dagli Stati Uniti d’America al Regno Unito, dalla Francia alla Svizzera.

Aggiungiamo che, nell’attuale contesto di minaccia terroristica diffusa, la pistola a impulso elettrico può rivelarsi estremamente utile per gli operatori delle Forze di polizia. Essa, infatti, si presenta particolarmente idonea ad affrontare situazioni di pericolo che si verificano in luoghi molto

frequentati, dove è particolarmente alto il rischio che l'uso legittimo delle armi da fuoco provochi vittime innocenti.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

Il primo enuncia le finalità generali della legge. Il secondo introduce una modifica all'attuale disciplina per il controllo delle armi (legge 18 aprile 1975, n. 110), comprendendo la pistola a impulso elettrico tra le armi comuni da sparo. A tale riguardo, c'è da dire che l'espressione « da sparo » non è da intendere in senso letterale, cioè riferita ad armi che producano un'esplo-

sione. Infatti, nella medesima legge, al comma 3 dell'articolo 1, si considerano come armi da sparo anche le armi « ad aria compressa o gas compressi ». Il terzo articolo, data la grande complessità tecnica della questione, contiene un'ampia delega al Governo per il riordino della normativa primaria e secondaria in materia di porto d'armi da parte di privati e in materia di dotazione di armi da parte delle Forze di polizia, disciplinando l'uso delle pistole a impulso elettrico, in base alla potenza e alla capacità offensiva.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata a inserire le pistole a impulso elettrico tra le armi proprie, nel rispetto delle norme dello Stato relative al controllo delle armi e alla sicurezza pubblica.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110).

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis*) le pistole a impulso elettrico ».

ART. 3.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio e criterio direttivo desumibile dalla finalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per il coordinamento formale delle disposizioni di cui alla presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.



17PDL0050000